



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili
Udienza pubblica del 13 aprile 2021
Ricorso R.G. 21643/20; n. 2 del Ruolo
Rel. Cons. Scarpa

Ricorrente: XX

Controricorrente: XX XX

**Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di
conversione n. 176 del 2020**

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni;

osserva

Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere il conflitto giurisprudenziale insorto a seguito di Cass. 19210/15, che, ponendosi in contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità, ha enunciato il seguente principio: *“Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse*

specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.”.

La conclusione cui è pervenuta Cass. 19210/15 appare condivisibile e si chiede pertanto alle Sezioni Unite di risolvere il conflitto dando continuità a quest’ultimo indirizzo.

La tesi contraria si fonda sull’assunto secondo cui in presenza di clausole contrattuali che individuano negli “*eredi legittimi*” i beneficiari di assicurazioni sulla vita, costoro acquistano i loro diritti in virtù del contratto di assicurazione e non secondo le regole della successione legittima; e, poiché non si seguono le regole della successione legittima, non valgono i criteri di riparto di cui agli artt. 581 e ss. c.c. talchè, in difetto di altri criteri, la ripartizione non può che avvenire per parti uguali.

Questo è il ragionamento che si legge in particolare in Cass. 9388/94, individuabile *come il leading case* dell’orientamento contrapposto.

Tuttavia, il principio, pacifico e condivisibile, del fondamento esclusivamente negoziale dei diritti dei terzi beneficiari dalla citata clausola viene portato da Cass. 9388/94 alle estreme conseguenze, laddove si nega in termini assoluti che il riferimento agli “*eredi legittimi*” possa servire a determinare anche la “misura” dei diritti di tali terzi.

E’ evidente che costoro hanno diritti di credito non di natura ereditaria, che non rientrano nel patrimonio ereditario e che perciò non vengono ripartiti in quanto crediti ereditari, così come per la medesima ragione sono insensibili alle eventuali accettazioni o rinunzie all’eredità o a successive disposizioni testamentarie di segno contrario. Ed è proprio questa insensibilità che viene evidenziata nei successivi arresti della Suprema Corte sull’argomento, dove appunto si afferma che il terzo acquista i diritti *ex art.* 1920 c.c. a prescindere se abbia o meno accettato l’eredità e a prescindere da successivi testamenti (vedi ad esempio Cass. 25635/18, Cass. 26606/16, Cass. 6531/06).

Ma questa insensibilità non significa che il riferimento agli “*eredi*” non possa avere, appunto nella mera ottica contrattuale, altro significato se non quello di indicare l’esistenza del diritto di credito, non anche la misura dello stesso.

Questa limitazione al solo “*an*” non pare condivisibile.

Ed invero, i contraenti nel riferirsi agli “*eredi legittimi*” individuano una categoria di soggetti che tipicamente hanno diritti determinati anche nella loro entità.

Ed allora, come giustamente sottolinea Cass. 19210/15, non si vede perché la designazione contrattuale debba valere per l’ “*an*” (ho diritto di escutere la polizza assicurativa in quanto potenziale erede legittimo) e non per il “*quantum*” (non ho diritto di escuterla nella misura corrispondente alla mia qualità di erede legittimo). Non si comprende il perché di questo distinguo.

Qui, è bene dirlo, non si tratta di applicare le regole della successione ereditaria, ma appunto di applicare il contratto interpretandolo.

Questo sembra essere, appunto, il punto dove si annida l'equivoco di Cass. 9388/94 e delle sentenze che la confermano: dire che gli “*eredi legittimi*” beneficiano delle polizze di assicurazione in misura delle loro potenziali quote ereditarie non significa dire che essi vi beneficiano secondo le regole della successione ereditaria, significa solo interpretare la clausola contrattuale e la volontà dei contraenti.

E Cass. 19210/15, con motivazione diffusa che si condivide, sottolinea come tutti i criteri interpretativi legali depongano nel senso che la parola “*erede*” postula non solo il titolo ma anche la misura della partecipazione: secondo l'interpretazione letterale, indicare un erede significa “*evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è ...*”; secondo la comune intenzione delle parti, prevedere in caso di morte come beneficiari gli eredi legittimi o testamentari non può che significare “*voler alludere alla misura in cui la successione secondo l'uno o l'altro titolo si verificherà*”; secondo il criterio della cd. interpretazione teleologica, “*lo scopo perseguito dalle parti e segnatamente dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione*” (per maggiori approfondimenti vedi i parr. 5.2., 5.3. e 5.4. di Cass. 19210/15).

Va detto che Cass. 19210/15 si riferisce anche a clausole contrattuali che individuano i terzi aventi diritto negli “*eredi testamentari*”. In tal caso, il riferimento alla misura del diritto è ancora più automatica e inequivoca: se indico gli eredi testamentari, sto evidentemente pensando ad essi come indicati nel testamento e nelle quote ivi stabilite; attraverso il testamento lo stesso stipulante indica la misura del diritto dell'erede e, per l'effetto, la misura del diritto di costui all'indennizzo assicurativo, esplicitando in tal modo la riserva formulata all'atto della conclusione del contratto assicurativo.

Ma torniamo all'ipotesi in cui la clausola menzioni gli “*eredi legittimi*”, che è il caso oggetto della presente controversia e su cui è stato chiesto l'intervento regolatore delle Sezioni Unite.

Pure in tale ipotesi, come detto, Cass. 19210/15 ritiene che la ripartizione debba avvenire nel rispetto delle quote spettanti ai singoli eredi, questa volta però le quote della successione legittima.

In effetti, i contraenti, all'atto in cui sottoscrivono il contratto con la clausola dove vi è il riferimento agli “*eredi legittimi*” quali beneficiari in caso di morte dello stipulante, stanno pensando a coloro che saranno eredi *ab intestato* alla morte dello stipulante (questo è il momento che rileva ai fini dell'individuazione: così le citate Cass. 25635/18, Cass. 26606/16, Cass. 6531/06). E, proprio perché stanno pensando ad una specifica categoria di soggetti, individuati all'epoca del decesso, pare logico che essi stiano pensando a loro a tutto tondo, anche nella

“misura” dei loro diritti quale prevista in via ordinaria dalle norme del codice civile: invero, gli eredi legittimi, per fatto notorio, concorrono fra loro per quote prestabilite per legge, note anche all’uomo comune, ivi inclusi gli stipulanti (della cui polizza e dei cui eredi si tratta).

In sostanza, dividere tra “*an*” e “*quantum*” con riguardo ai diritti dei terzi beneficiati dalla polizza quali eredi legittimi appare per più motivi una forzatura, un’operazione ermeneutica tronca (appunto sì l’ “*an*”, no il “*quantum*”), che non tiene conto della volontà dell’uomo comune, il quale, se pensa all’erede *ab intestato*, padre, figlio, fratello, genitore, etc., naturalmente è portato ad immaginarlo anche nella misura in cui egli è erede, misura appunto nota all’uomo comune trattandosi di criteri di ripartizione di generale e secolare conoscenza.

Né vale obiettare che i contraenti, se avessero voluto fare riferimento anche alla misura dei diritti spettanti agli eredi, lo avrebbero dovuto indicare esplicitamente, per cui il silenzio sul punto, con la mera indicazione della qualità di erede, sarebbe significativo della volontà di non distinguere tra gli stessi e farli partecipare per quote uguali. Invero, il ragionamento può essere capovolto *in toto*: se i contraenti avessero voluto ripartire in quote uguali i diritti tra i beneficiari eredi lo avrebbero detto, sicché il silenzio ben può essere esplicativo della volontà di individuare gli eredi come sono generalmente individuati nella coscienza sociale, ossia anche in ragione delle loro predeterminate (e conosciute anche dal *quavis de populo*) quote ereditarie. E, anzi, questa interpretazione, per le ragioni sopra esposte, appare di gran lunga la più convincente e la più rispettosa della volontà dei contraenti, e in particolare dello stipulante.

Oltretutto, costui dopo avere concluso il contratto assicurativo ha la possibilità di revocare la designazione del terzo con successiva dichiarazione scritta o un testamento (vedi gli artt. 1920 e 1921 c.c.). Egli, dunque, è in grado di controllare sino alla sua morte chi siano i beneficiari eredi della polizza assicurativa, nonchè in che termini essi ne beneficino. Proprio questa sua prerogativa, con la possibilità di stravolgere la misura dei diritti dei beneficiari, con una revoca *ad hoc* della designazione per uno o alcuni, o un testamento *ad hoc* che magari istituisca altri eredi o comunque modifichi le quote di successione, rende davvero implausibile che egli, nel fare riferimento nella polizza ai suoi “*eredi legittimi*”, e nel non modificare i termini di questa loro designazione sino alla sua morte, non li abbia individuati (e confermati sino alla fine) anche nella “misura” dei loro ordinari diritti quali eredi.

Si è visto che l’interpretazione sin qui offerta è quella più rispettosa dei criteri ermeneutici legali, e in particolare è quella più logica e più rispondente al senso comune.

Essa, inoltre, non incorre in alcun divieto di legge. Cass. 9388/94, viceversa, sostiene questo, non solo sul presupposto, come detto errato, che vi sarebbe in tal modo confusione tra la fonte contrattuale del diritto e la fonte successoria (tale confusione non c’è perché, lo si ribadisce, il

terzo indicato come erede esercita un diritto derivante dal contratto), ma anche perché nelle obbligazioni di questo tipo, che la dottrina denomina “complesse” o “collettive”, la legge sembrerebbe imporne la suddivisione in parti uguali: Cass. 9388/94 richiama in proposito gli artt. 674 comma 1 c.c., 773 comma 1 c.c., 1101 comma 1 c.c., 1298 comma 2 c.c., 2253 comma 2 c.c., 2055 comma 3 c.c. e 97 comma 2 c.p.c.

Ebbene, anche quest’ultimo argomento prova troppo. Il riferimento ad alcune norme che, in casi specifici, prevedono la ripartizione di debiti e/o crediti in parti uguali sta solo a significare che, per quei casi, è stata prevista questa regola. Ma, da tali norme, relative a fattispecie peculiari, non emerge certo l’esistenza di una regola generale che sarebbe valida in tutte le ipotesi, anche laddove una previsione normativa non vi sia.

In particolare, l’art. 674 comma 1 c.c. detta un criterio specifico e non rispondente ad alcun principio generale: se più eredi sono stati istituiti in un testamento senza determinazioni di parti, l’accrescimento nella quota di uno di questi che non possa o voglia accettare si accresce agli altri.

L’art. 773 comma 1 c.c. detta invece un criterio evidente: la donazione congiunta fatta in favore di più soggetti senza indicazioni di quote si intende fatta in quote uguali. Non potrebbe essere diversamente, perché non si vede quale potrebbe essere un diverso parametro.

Altrettanto evidente è il criterio dell’art. 1101 c.c., che si riferisce alla misura della partecipazione alla comunione: in difetto di previsioni diverse, le quote si presumono uguali. Non potrebbe essere diversamente, appunto in assenza di previsioni di segno contrario.

Gli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., infine, riguardano le modalità di divisione, rispetto al creditore, delle obbligazioni solidali aventi rispettivamente natura contrattuale ed extracontrattuale: si è, dunque, in presenza di regole che valgono per il riparto dei debiti solidali, laddove nel nostro caso si parla di crediti, e per di più di crediti non solidali ma divisibili.

E, per le obbligazioni divisibili con più creditori o debitori, si applica un’altra norma, l’art. 1314 c.c., il quale stabilisce che ciascuno è creditore o debitore “*per la sua parte*”. Ebbene, come rammenta Cass. 19210/15, quest’ultima espressione, riguardo all’ “*erede*” beneficiario ex art. 1920 c.c. che invoca il diritto all’indennizzo assicurativo, pare chiaramente sottintendere il collegamento di tale suo diritto alla misura della sua quota ereditaria, che appunto è la “*sua parte*” quale erede.

Questi rilievi non solo rendono ancora più cogente l’opzione ermeneutica accreditata dall’ultimo orientamento giurisprudenziale, ma conducono ad un’ulteriore conclusione.

Una volta esclusa qualsivoglia violazione o falsa applicazione di legge (non essendovi, come visto, alcuna confusione tra fonte contrattuale e fonte successoria, né ravvisandosi un’interpretazione della clausola contrattuale in esame in contrasto coi criteri ermeneutici legali e addirittura *contra legem*), l’unico ambito di censurabilità resta quella sul merito

dell'interpretazione della citata clausola contrattuale. Ebbene, è noto che l'attività interpretativa è prerogativa del giudice del merito e che, in sede di legittimità, il sindacato ammissibile è limitato all'ipotesi di assoluta implausibilità dell'interpretazione fornita e al suo contrasto coi criteri interpretativi legali e con divieti di legge; oppure nei casi di motivazione mancante o apparente (giurisprudenza pacifica). Ne deriva che le soluzioni fornite dai giudici di merito sulle clausole in esame non paiono sindacabili se non in questi strettissimi limiti.

Sulla base di questi rilievi, si propone alle Sezioni Unite di rispondere nei seguenti termini ai quesiti che le sono stati sottoposti:

- 1) La formula contrattuale “*eredi legittimi*” che si legge nelle clausole di assicurazione sulla vita in favore di terzi è meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi, senza che occorra effettivamente accettare l'eredità (si chiede di dare continuità a Cass. 25635/18, Cass. 26606/16, Cass. 6531/06).
- 2) La designazione degli eredi in sede testamentaria non interferisce in alcun modo con la liquidazione dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c., a meno che il successivo testamento non contenga un'esplicita revoca delle disposizioni del contratto assicurativo, in linea con quanto previsto dall'art. 1921 c.c. (si chiede di dare continuità a Cass. 25635/18 e Cass. 26606/16).
- 3) Il beneficio indennitario, in presenza di clausole che facciano riferimento agli “*eredi legittimi*” deve ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti *ex lege* agli eredi (si chiede di dare continuità a Cass. 19210/15).
- 3.1) Tale interpretazione è quella più plausibile e più rispondente ai vari criteri ermeneutici legali, né essa incorre in divieti di legge, sicché una decisione in questi sensi non è censurabile in sede di legittimità.

Logico corollario dell'applicazione di tali principi è il rigetto del ricorso proposto da XX.

Il ricorso incidentale condizionato di XX XX resta assorbito da tale rigetto.

Pertanto, il rappresentante della Procura Generale

Chiede

che la Corte di cassazione rigetti il ricorso principale di XX, assorbito il ricorso incidentale condizionato di XX XX.

Roma, 23 marzo 2021

Il Sost. Procuratore Generale
(dott. Alessandro Pepe)